



## **Decreto Dirigenziale n. 62 del 12/06/2018**

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 17 - DIREZ. GENER. CICLO INTEG. DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, VALUTAZ E AUTORIZ AMB

U.O.D. 92 - STAFF - Tecnico-amministrativo - Valutazioni Ambientali

Oggetto dell'Atto:

RIGETTO DEL PIANO DI UTILIZZO DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO RELATIVO ALLE OPERE DI "REALIZZAZIONE STAZIONE TRIBUNALE TRATTA CDN-CAPODICHINO LINEA 1 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI" - PROPONENTE: EDIL CAVA SANTA MARIA LA BRUNA S.R.L. - CUP 8086.

## IL DIRIGENTE

**PREMESSO CHE:**

- a. il titolo III della parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in recepimento della Direttiva 85/377/CEE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;
- b. con Regolamento n. 12 del 15/12/2011, pubblicato sul BURC n. 72 del 19/11/2012, è stato approvato il nuovo ordinamento e che da ultimo con D.G.R.C. n. 48 del 29/01/2018, pubblicata sul BURC n. 11 del 06/02/2018, le competenze in materia di VIA-VAS-VI sono state assegnate allo STAFF Tecnico Amministrativo 50 17 92 Valutazioni Ambientali;
- c. con D.M. 161 del 10 agosto 2012 è stato emanato il Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo;
- d. con D.G.R.C. n. 686 del 06/12/2016, pubblicata sul BURC n. 87 del 19/12/2016, è stata revocata la D.G.R.C. n. 683 del 8 ottobre 2010 e sono state individuate le *Modalità di calcolo degli oneri per le procedure di Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza di competenza della Regione Campania*;
- e. con D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto, al punto 2 del deliberato, che *"nelle more dell'adeguamento del Disciplinare, continui ad operare la Commissione VIA – VI – VAS di cui al D.P.G.R. n. 62 del 10/04/2015"*;
- f. al punto 3 del deliberato della citata D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto *"nelle more dell'adozione delle iniziative di cui al punto 1., che le istruttorie di competenza della UOD Valutazioni Ambientali possano essere assegnate, oltre che al personale in servizio presso la citata UOD, al personale all'attualità iscritto alla short list di cui al DD 554/2011 e che ha maturato una adeguata esperienza istruttoria negli ultimi due anni, nonché ad altro personale regionale in servizio presso le Autorità di Bacino regionali, previa accordi con le stesse"*;
- g. con D.P.G.R.C. n. 204 del 15/05/2017 avente ad oggetto *"Deliberazione di G.R. n. 406 del 4/8/2011 e s.m.i.: modifiche Decreto Presidente Giunta n. 62 del 10/04/2015 - Disposizioni transitorie"* pubblicato sul BURC n. 41 del 22/05/2017, è stata aggiornata la composizione della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);
- h. con nota prot. n. 528919 del 29/07/2014 l'UOD 52 05 07 ha formulato una richiesta di parere alla Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali e all'Ufficio Legislativo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al fine di accertare la competenza in materia di autorizzazione dei Piani di Utilizzo ai sensi del D.M. 161/2012 in qualità di Autorità competente alla VIA di livello regionale; ciò in considerazione delle disposizioni di cui agli artt. 1, 5 e 15 del citato DM;
- i. con nota prot. DVA-2014-0029504 del 16/09/2014 la Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha riscontrato il quesito di cui alla nota prot. n. 528919 del 29/07/2014 affermando che *"...laddove emerga la necessità, in sede di approvazione del progetto esecutivo, già valutato a livello di progetto definitivo positivamente in sede di VIA, per cui l'utilizzo delle terre e rocce da scavo derivanti dall'opera sia stato sottoposto alla disciplina di cui all'art. 186 D. Lgs 152/2006, e da ciò ne consegua la eventuale necessità di modificare il relativo piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo esistente, l'approvazione di tale modifica potrà essere effettuata seguendo le modalità indicate dall'art. 5 del DM 161/2012, anziché secondo le previsioni dell'art. 186 D. Lgs 152/2006; in tale contesto l'Amministrazione Regionale – Unità Operativa Dirigenziale Valutazioni Ambientali e Autorità*

*Ambientale – nella qualità di Autorità competente in materia di VIA regionale è autorità competente”;*

**CONSIDERATO CHE:**

- a. il progetto relativo alla “Linea 1 della Metropolitana di Napoli - Tratta CDN-Capodichino”, proposto dal Comune di Napoli ha acquisito parere favorevole di VIA come da D.D. n. 267 del 09/12/2013 emesso dalla Regione Campania, Dipartimento 52 della Salute e delle Risorse Naturali - Direzione Generale 5 per l'ambiente e l'ecosistema - U.O.D. 7 Valutazioni ambientali - Autorità ambientale;
- b. con nota acquisita al prot. reg. n. 372039 del 25/05/2017, la Edil Cava Santa Maria La Bruna S.r.l.- con sede in Via Campanariello 39 nel Comune di Torre del Greco (NA) – in qualità di sub-affidataria dei servizi di scavo e gestione dei materiali prodotti da tali operazioni da eseguirsi relativamente all'opera di realizzazione della Stazione Tribunale – Linea 1 della Metropolitana di Napoli – Tratta CDN-Capodichino, ha trasmesso, ai fini dell'ottenimento dell'atto autorizzativo ai sensi del D.M. n. 161/2012, il “Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo relativo alle opere di “Realizzazione Stazione Tribunale Tratta CDN - Capodichino Linea 1 della Metropolitana di Napoli”;
- c. l'istruttoria *de quo* è stata affidata all'ing. Antonio Ronconi e all'ing. Gianfranco Di Caprio, dipendenti dello Staff 50 17 92 Valutazioni Ambientali;
- d. su richiesta prot. reg. n. 393654 del 06/06/20107, la Edil Cava Santa Maria La Bruna S.r.l. ha trasmesso integrazioni acquisite al prot. reg. n. 418789 del 16/06/2017;
- e. a seguito di sospensione della procedura in parola su richiesta del proponente acquisita al prot. reg. n. 634435 del 27/09/2017, la Edil Cava Santa Maria La Bruna S.r.l. ha prodotto ulteriori integrazioni acquisite al prot. reg. n. 723750 del 03/11/2017;

**RILEVATO CHE:**

- a. l'istruttoria svolta dal gruppo sopra richiamato ha evidenziato quanto illustrato nella richiesta inoltrata all'ARPAC a mezzo nota prot. reg. n. 782695 del 28/11/2017 e che di seguito viene testualmente riportato:

“Considerato che:

- *il Piano di Utilizzo delle terre da scavo presentato riporta che l'area oggetto di intervento è caratterizzata da uno strato di terreno di consistente spessore (variabile tra 3 m e 4,5 m nei sondaggi ST6, ST7, ST8 e ST10, e di circa 11 m per il sondaggio ST9) soggetto a contaminazione, che il proponente identifica quale materiale di riporto;*
- *dall'analisi dei certificati relativi alle prove di laboratorio effettuate sullo strato di terreno di riporto sopra citato (allegato 3 al Piano di Utilizzo) si evince che numerosi analiti presentano valori di concentrazione superiori alle soglie di cui alla colonna A di Tabella 1 dell'Allegato 5 alla parte IV del D.Lgs. 152/06, quali ad esempio il tetracloroetilene (4,7 mg/Kg), mercurio (2,9 mg/Kg), piombo (161 mg/Kg), zinco (167 mg/Kg) con riferimento al sondaggio ST6; gli idrocarburi pesanti (118 mg/Kg), benzo(a)pirene (0,12 mg/Kg), piombo (296 mg/Kg), rame (159 mg/Kg), zinco (179 mg/Kg) con riferimento al sondaggio ST8, mentre per il sondaggio ST9 sono stati rilevati superamenti di cadmio (3,2 mg/Kg) e nichel (133 mg/Kg);*
- *i tests di cessione eseguiti su medesimi terreni ai sensi del D.M. 05/02/98 e s.m.i. hanno mostrato superamenti dei seguenti analiti: mercurio (1,4 mg/L) per il sondaggio ST7; COD (125 mg/L) per il sondaggio ST8; floruri (4 mg/L) e COD (69 mg/L) per il sondaggio ST10;*
- *l'esito delle analisi svolte non consente tra l'altro di escludere, con riferimento al primo strato di terreno, la presenza di ulteriori contaminazioni, in quanto per numerosi analiti i risultati ottenuti presentano un limite superiore maggiore del limite inferiore fissato dalla colonna A di Tabella 1 dell'Allegato 5 alla parte IV del D.Lgs. 152/06 (si fa riferimento ad*

esempio agli analiti Dicloroetilene, tricloropropano, dibromoetano, dicloroetano, clorometano, sommatoria PCB, eccetera);

- le analisi eseguite sui campioni di acqua di falda in cui sono immersi i terreni oggetto di scavo hanno mostrato superamenti dei limiti di cui alla Tabella 2 dell'Allegato 5 alla parte IV per i parametri fluoruri e manganese;

CONSIDERATO, altresì, CHE, con riferimento agli strati sottostanti al terreno di riporto che il proponente intende gestire quali sottoprodotti ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera qq) del D.Lgs. 152/06 e smi:

- le analisi del campione identificato con codice C2 (prelevato in data 28/07/2016 e analizzato in pari data) relativo al sondaggio ST8 hanno mostrato il superamento del limite di idrocarburi di cui alla colonna A di Tabella 1 dell'Allegato 5 alla parte IV del D.Lgs. 152/06, essendo stata rilevata una concentrazione pari a 56 mg/Kg;
- i risultati delle analisi dei campioni relativi ai sondaggi ST6, ST7 non possono ritenersi rappresentativi, in quanto dalla lettura dei certificati allegati al Piano di Utilizzo (vedi allegato 3) appare che l'inizio delle prove di laboratorio è avvenuto a distanza di oltre un mese dalla data di campionamento, in difformità a quanto previsto dal D.Lgs. 152/06;
- la caratterizzazione ambientale dei materiali di scavo prevista dall'allegato 1 del D.M. 161/2012 è stata svolta esclusivamente sulla base del set analitico minimale riportato in tabella 4.1 dell'allegato 4 del medesimo Decreto, sebbene il medesimo allegato preveda espressamente che "il set di parametri analitici da ricercare debba essere definito in base alle possibili sostanze ricollegabili alle attività antropiche svolte sul sito o nelle sue vicinanze, ai parametri caratteristici di eventuali pregresse contaminazione, di potenziali anomalie del fondo naturale, di inquinamento diffuso, nonché di possibili apporti antropici legati all'esecuzione dell'opera";

PRESO ATTO che:

- lo Studio di Impatto Ambientale – Quadro Riferimento Ambientale (paragrafo 4.6.4), presentato nell'ambito del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale dell'opera in contesto, indica che l'area interessata dalla costruzione dell'infrastruttura ferroviaria nei pressi della zona Tribunale è interessata da un plume di contaminazione da idrocarburi C<12 e C>12, sia nel suolo insaturo che nella falda;
- il sito di destinazione dei materiali da scavo (sottoprodotti) individuato dal proponente è la cava di tufo giallo napoletano sita nel Comune di Quarto (NA), per il quale la Società Liccarbblock è autorizzata al completamento degli interventi di recupero ambientale con ripristino morfologico e restituzione alla originaria destinazione "agricola", giusta autorizzazione di cui alla D.D. n. 131 del 14/07/2011 prorogata con D.D. n. 2 del 10/02/2017;
- come risulta dalla dichiarazione rilasciata dalla Società Liccarbblock in data 25/09/2017 contenuta nell'allegato 5 al Piano di Utilizzo in oggetto, la disponibilità all'accettazione dei materiali da scavo è condizionata alla verifica di compatibilità ambientale dei materiali medesimi secondo la tabella 1, Allegato 5, al Titolo V della parte IV del D.Lgs. n. 152/06, nonché alla verifica del rispetto del test di cessione, effettuato secondo le metodiche di cui al D.M. 05/02/1998 e s.m.i.";

RILEVATO, altresì che:

- a. ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera d del D.M. 161/2012 "In applicazione dell'[articolo 184-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006](#) e successive modificazioni, è un sottoprodotto di cui all'articolo 183, comma 1, lettera qq), del medesimo decreto legislativo, il materiale da scavo che risponde ai seguenti requisiti [omissis] d) il materiale da scavo, per le modalità di utilizzo specifico di cui alla precedente lettera b), soddisfa i requisiti di qualità ambientale di cui all'[Allegato 4](#)";

- b. ai sensi dell'art. 5 comma 3 del D.M. 161/2012 *“L'Autorità competente ha la facoltà di chiedere all'Agenzia regionale di protezione ambientale (ARPA) o all'Agenzia provinciale di protezione ambientale (APPA), con provvedimento motivato secondo i criteri di cui al seguente comma 10, entro trenta giorni dalla presentazione della documentazione di cui al comma 2 o dell'eventuale integrazione, di verificare, sulla base del Piano di Utilizzo ed a spese del proponente secondo il tariffario di cui all'articolo 4, comma 3, la sussistenza dei requisiti dell'articolo 4, comma 1, lettera d), del presente regolamento”*;
- c. con la medesima nota prot. reg. n. 782695 del 28/11/2017, precedentemente richiamata, l'Ufficio Valutazioni Ambientali, all'esito dell'istruttoria sopra riportato, ha chiesto all'ARPAC, *“ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 3 del D.M. 161/2012 di verificare, sulla base del Piano di Utilizzo REV00 e REV01...la sussistenza dei requisiti dell'art. 4, comma 1, lettera d) del D.M. n. 161/2012”*;

**ATTESO CHE:**

- a. l'ARPAC in riscontro alla richiesta prot. reg. n. 782695/2017 ha trasmesso all'Ufficio Valutazioni Ambientali la relazione tecnica acquisita al prot. reg. n. 226005 del 06/04/2018 nella quale viene evidenziata l'insussistenza dei requisiti di cui all'art. 4, comma 1, lettera d) del D.M. 161/2012, *“confermando di fatto gli esiti istruttori di questa Autorità competente nella parte in cui si erano rilevati, tra l'altro, difformità ai metodi EPA 5035A 2002 delle procedure di campionamento e analisi dei terreni oggetto di scavo”*;
- b. con propria nota prot. reg. n. 256095 del 19/04/2018 l'Ufficio Valutazioni Ambientali ha provveduto a comunicare, ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., alla Edil Cava Santa Maria La Bruna S.r.l. gli esiti dell'istruttoria svolta da ARPAC e la conseguente necessità di provvedere al rigetto del Piano di Utilizzo *de quo* da parte dell'Autorità competente;
- c. il proponente Edil Cava Santa Maria La Bruna S.r.l. non ha trasmesso, nel termine di giorni 10 di cui al richiamato art. 10 bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., alcuna osservazione al parere di cui alla nota prot. reg. n. 256095/2018 sopra citata;

**RITENUTO NECESSARIO:**

- a. rigettare, sulla scorta degli esiti dell'istruttoria svolta dal gruppo sopra citato e dall'ARPAC, il Piano di gestione dei materiali da scavo acquisito al prot. 372039 del 25/05/2017;

**VISTI**

- la L. n. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.M. 161/2012;
- il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 33/2013;
- il Regolamento Regionale n. 12/2011;
- la D.G.R.C. n. 48/2018;
- la D.G.R.C. n. 686/2016;
- la D.G.R.C. n. 791/2016;
- la D.G.R.C. n. 204/2017;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'Ufficio di STAFF 501792 Valutazioni Ambientali e sulla scorta di quanto riportato nella relazione tecnica trasmessa da ARPAC ed acquisita al prot. reg. n. 226005 del 06/04/2018,

## DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritti e confermati:

1. **DI** rigettare il “*Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo relativo alle opere di realizzazione Stazione Tribunale Tratta CDN - Capodichino Linea 1 della Metropolitana di Napoli*” proposto da Edil Cava Santa Maria La Bruna S.r.l. - con sede in Via Campanariello 39 nel Comune di Torre del Greco (NA) - in qualità di sub-affidataria dei servizi di scavo e gestione dei materiali prodotti da tali operazioni da eseguirsi relativamente all’opera di realizzazione della Stazione Tribunale – Linea 1 della Metropolitana di Napoli – Tratta CDN-Capodichino, acquisito al prot. 372039 del 25/05/2017.
2. **DI** rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC
3. **DI** trasmettere il presente atto a:
  - 3.1 Edil Cava Santa Maria La Bruna S.r.l.;
  - 3.2 ARPAC – Dipartimento di Napoli;
  - 3.3 Stazione Tribunale Società Consortile a r.l.;
  - 3.4 Metropolitana di Napoli S.p.A.;
  - 3.5 Comune di Napoli Direzione Infrastrutture;
  - 3.6 competente U.O.D. 40.01.01 Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC della Regione Campania, anche ai fini degli adempimenti ex D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33.

Avv. Simona Brancaccio